

Art.1 *Modalità di svolgimento della prova finale di laurea*” del FORMAT adottato in S.A. 6.11.2012 (odg n. 9)

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una *prova finale*.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione sia, qualora prevista dall'ordinamento didattico, la specifica preparazione professionale. La prova finale consiste in una *prova scritta o orale secondo modalità definite nel successivo articolo. Una decisione in merito viene lasciata ai singoli Corsi di Laurea che, sentiti i Dipartimenti e le Scuole, possono optare per l'una o per l'altra soluzione, secondo le modalità definite nel successivo art. 3 e congruentemente agli obiettivi formativi del corso di studio.*

Il Consiglio di Corso di Studio apporta le modifiche all' Ordinamento didattico del Corso di studio da introdurre in banca dati SUA nel rispetto delle scadenze fissate dal MIUR per l'A.A. 2016/2017.

Qualora previsto dall'ordinamento didattico del corso di laurea, la prova finale potrà prevedere anche la dimostrazione di *abilità pratiche*.

Ai sensi dell'art.22 e dell' art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo, i singoli corsi di studio definiscono il calendario delle prove finali, d'intesa con il Coordinatore della Struttura di raccordo all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di ateneo, e stabiliscono almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per i corsi di laurea per cui la prova finale ha anche valore di esame di stato abilitante all'esercizio professionale, la prova è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei **CFU (NUMERO)** assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 *Modalità di accesso alla prova finale*

Per la partecipazione alla prova **finale** lo studente deve presentare apposita domanda presso la segreteria didattica della Presidenza di Struttura/Corso di studio, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della sessione di laurea.

Art. 3 *Commissione Prova Finale*

La commissione esaminatrice è nominate dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è composta da **tre** componenti effettivi nominati tra Professori e Ricercatori.

Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

Nei Corsi di laurea Interstruttura, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da professori e ricercatori delle diverse strutture didattiche interessate.

Art. 4 Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste a scelta **del CdS/Scuola**:

1. in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito web del corso stesso. Basandosi sulla bibliografia indicata, nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico l'argomento proposto;
2. in una prova scritta. Il tema da trattare è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito web del corso stesso. Basandosi sulla bibliografia indicata, nell'elaborato il candidato dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico l'argomento proposto.

La prova finale si svolgerà secondo calendario didattico della Scuola e comunque successivamente all'ultimo appello di esami di profitto utile per i laureandi.

L'iscrizione alla prova finale, si sia scelta la prova orale o la prova scritta, avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la prova per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo.

Art. 5 Conferimento del Titolo

1. Lo studente che ha superato la prova finale inoltra, entro il termine stabilito, la domanda di conferimento del titolo di laurea alla Segreteria Didattica della Scuola di pertinenza.
2. Operate le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente viene iscritto d'ufficio nelle liste di proclamazione secondo il calendario definito dalla Scuola.
3. La comunicazione della votazione di laurea e il conferimento del titolo avvengono in seduta pubblica contestualmente alle proclamazioni previste per le sessioni ordinarie di laurea.

Art.6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale), con peso i CFU assegnati all'insegnamento.
 - a. Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi della studente, nella forma di "corsi liberi".
 - b. I regolamenti didattici dei corsi di laurea devono prevedere uno dei seguenti elementi:
 - Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera
 - Nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU. Questo criterio è in alternativa a quello previsto dal precedente punto 1.

2. La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
3. Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti:
 - a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode (ovvero 0.3 per insegnamenti di 6-9 CFU e 0.5 per insegnamenti con numero di CFU > 9).
 - b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
 - c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
 - d. un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi (6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ; 4 punti con media =26; 3 punti con media < 26 e ≥ 24 ; 2 punti con media =22; 0 punti con media <22

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102) .

La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a :

Voto in centesimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0c

Art. 7 Norme transitorie

I Consigli di Corso di Studio definiscono le modalità della *prova finale* (secondo le linee guida definite nell'art.3) congruente con gli obiettivi formativi del corso di studio.

Apportano le modifiche all'Ordinamento didattico del Corso di studio da introdurre in banca dati SUA nel rispetto delle scadenze fissate dal MIUR per l'A.A. 2016/2017.

I Consigli di corso di studio e le competenti strutture didattiche di riferimento deliberano l'entrata in vigore della nuova modalità della *prova finale* che sarà comunque a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli immatricolati nell'A.A. 2016/2017 (o iscritti al primo anno nell'A.A. 16/17), ma potrà essere applicabile a studenti di coorti precedenti che ne facciano richiesta.

L'esecuzione della presente delibera, con particolare riguardo agli aspetti legati alle competenze delle Segreterie Studenti sarà oggetto di successiva determinazione.

L'obbligatorietà della *prova orale/scritta* non si applica ai corsi di laurea (L) il cui esame finale è anche abilitante all'esercizio della professione.

La presente delibera e il Regolamento sulla prova finale del corso di laurea (L) viene pubblicato sul sito web della Struttura didattica competente/Corso di studio.